

1



IL DIRIGENTE DELL'AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE  
SERVIZIO ACQUISTI

**D E T E R M I N A**

n. 22 del 27/02/2020

**OGGETTO:** Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 mediante Ordine diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a DM Distribuzione srl di materiale igienico sanitario da distribuire ai dipendenti dell'Ente, nell'eventualità di un'emergenza sanitaria, per un importo di € **12.130,00** IVA esclusa. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

**CIG: 8228167236**

Pervenuta al Servizio Finanziario  
in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Registrata all'indice generale  
in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

## Il Responsabile dell'Area C.U.A.G.

### Premesso:

che in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus;

che in data 25 febbraio u.s., il Direttore Generale ha convocato un tavolo tecnico volto a definire, a grandi linee, i primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria nel caso in cui l'infezione da Covid-19 si diffondesse sul territorio cittadino e le prime misure precauzionali da intraprendere, con estrema urgenza, per tutelare la salute dei dipendenti dell'Ente e degli utenti;

che il Servizio Acquisti, è stato investito della responsabilità dell'approvvigionamento dei presidi medici sanitari di base (quali: dispenser di gel disinfettanti, guanti monouso, mascherine con filtro etc);

che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che l'art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, prevede che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (...)"*

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 *"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."*

### Atteso

che, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d. lgs. n.267/2000, laddove il bilancio di previsione non venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d. lgs. n.267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

che con decreto del 13 dicembre 2019 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019, è stato prorogato al 30 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. n.267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019/2021, annualità 2020, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;

che le spese relative alla fornitura di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto